**A.C. 2500**

**decreto Rilancio**

**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**

***Emendamenti dei Relatori***

*Bozza al 22.06, ore 15.15*

# ***Emendamento n. 1***

# GOVERNANCE SIMEST

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

*35-bis*

*All’articolo 3 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, da adottarsi previo accordo tra il Ministero dell’economia e delle Finanze e CDP S.p.A., è determinato il riassetto del Gruppo SACE, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23. A tal fine può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento delle partecipazioni azionarie una quota degli apporti in titoli di cui all’articolo 27, comma 17 del presente decreto. Con il Decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l’attuazione del presente comma sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione;*

*3-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dal precedente comma della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*3-quater. All’articolo 3, comma 2, lettera e), del Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, dopo la parola “imprese” sono inserite le seguenti: “ivi comprese le decisioni relative alla Simest S.p.A., inclusa la nomina dei suoi organi sociali, e”.*

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA***

*La disposizione completa l’intervento di riforma della governance di SACE SpA previsto dall’articolo 3 del DL 23/2020, apportando le conseguenti modifiche anche alla governance di Simest SpA, al fine di massimizzarne le sinergie con le azioni di sostegno all’export e all’internazionalizzazione perseguite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, in base all’articolo 2, comma 10, del DL n. 104/2019, esercita sulla società Simest SpA le funzioni di vigilanza prima attribuite al Ministero dello sviluppo economico.*

***RELAZIONE TECNICA***

*La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, riguardando aspetti connessi alla governance di Simest SpA, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 3 del DL n. 23/2020 nella governance di SACE SpA di cui Simest è partecipata.*

# ***Emendamento n. 2***

# 1/12 comune dissesto

Dopo l’articolo 45 aggiungere il seguente:

45-bis

1. Al comma 555 della 27 dicembre 2019, n. 160, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Il limite di cui al periodo precedente è incrementato, per il solo anno 2020, di 1/12 per tutti i comuni e le province che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.”

# 

# ***Emendamento n. 3***

# Cocopro

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75)

1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».

Relazione illustrativa

Con la circolare applicativa in materia di stabilizzazione del personale precario, dirigenziale e non, appartenete al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Dipartimento per la Pianificazione strategica Servizio l, ha chiarito che ai commi 1 e 2 del D. lgs n. 75/2017, il Legislatore ha previsto, stante la carenza di personale nella P.A., i soggetti che maturano il diritto alla stabilizzazione, mentre la legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un verso ha ampliato la platea dei soggetti stabilizzabili e per altro verso ha posticipato il termine entro cui può essere maturato il requisito dell’anzianità di servizio utile alla stabilizzazione. Nello specifico la circolare ha chiarito che il comma 10 dell’art. 20 del D.lgs n. 75/2017, così come modificato dall’articolo 1 comma 468, prevedendo che i beneficiari dei processi di stabilizzazione rientrino nel campo della Dirigenza e del Comparto Sanitario Tecnico Professionale e Amministrativo delle S.S.R, ha incluso quindi anche il personale non dirigenziale delComparto generando quindi l’ampliamento della platea dei soggetti stabilizzabili, ma allo stesso modo chiarisce che per tali soggetti rimane fermo il termine di maturazione del requisito del 31.12.2017 previsto ai fini dell’anzianita del servizio prestato di cui al comma 1 lettera c), al comma 2, letter b). Mentre il comma 11-bis dell’art. 20 della legge Madia introdotto dall’articolo 1 comma 466 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto la posticipazione del termine (al 31/12/2019) per la maturazione del requisito di cui al comma 1 lettera c), e al comma 2, lettera b) limitatamente al personale medico tecnico professionale ed infermieristico. Infine con il Mille Proroghe del 2020, il termine del 31/12/2019 è stato prorogato al 31/12/2020, ma limitatamente al personale di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.lgs 75/2017. Alla luce di quanto sopra, stante la persistente carenza di personale nonché l’improvvida quanto giustificata disparità di trattamento per i lavoratori precari di cui al comma 1 e comma 2 del citato D.lgs., si ritiene opportuno nonché equo e garante di maggiore giustizia sociale, estendere la proroga al 31/12/2020 per la maturazione del requisito di cui al comma 1 lettera c), comma 2 lettera b) anche ai lavoratori amministrativi precari di cui al comma a 2 del D.lgs n. 75/2017.

In estrema sintesi si evidenzia una disparità di trattamento tra precari, le normative in questione, infatti distingue fra due categorie di precari, ed in particolar modo distingue tra coloro i quali hanno prestato servizio in forza di un contratto a tempo determinato, comma 1, e coloro i quali lo hanno prestato in forza di un contratto di lavoro flessibile, comma 2. Quand’anche poi si dovesse ritenere eque le modalità di stabilizzazione scaturenti dalla suddetta distinzione, risulterebbe oltremodo incomprensibile una distinzione anche nei termini per la maturazione del medesimo requisito; infatti i precari amministrativi con contratto a tempo determinato hanno tempo fino al 31/12/2020 per maturare il requisito, mentre i precari amministrativi con contratto flessibile continuano ad avere immutato il loro termine, vale a dire al 31/12/2017.

# 

# ***Emendamento n. 4***

All’art.10, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire la tutela dell’ordine pubblico in conseguenza dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ovvero criminale, in seno agli organi della pubblica amministrazione, anche in considerazione della migliorata condizione epidemiologica da COVID-19, sono soppresse le lettere b), c) e d) di cui all’articolo 107, comma 10, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa integra l’articolo 10 di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , recante “modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27”.

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi, l’articolo 107, comma 10, di cui al d.l. 17 marzo 2020, n.18, modificato dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha ampliato alcuni termini relativi alle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

In particolare, il decreto legge in oggetto, successivamente modificato dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nei casi di scioglimento dei consigli per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 143 del TUEL, ha fissato in:

90 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, il prefetto invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza di elementi di collegamento diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale (tale termine, si rammenta, era ordinariamente fissato dall’articolo 143, comma 3, del TUEL in 45 giorni, modificato successivamente in 135 giorni dal d.l. 17 marzo 2020, n.18).

120 giorni il termine per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di accertamento di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare (tale termine, si rammenta, era ordinariamente fissato in tre mesi dall’articolo 143, comma 4, del TUEL, modificato successivamente in 180 giorni dal d.l. 17 marzo 2020, n.18);

90 giorni la durata del periodo in cui il prefetto, quando ricorrono motivi di urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari (si ricorda che, ai sensi del comma 12 dell’articolo 143 del TUEL, tale periodo di sospensione non poteva eccedere la durata di 60 giorni, modificato successivamente in 150 giorni dal d.l. 17 marzo 2020, n.18).

Nelle more del crescente miglioramento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è necessario garantire il rapido ripristino dello Stato di diritto, soprattutto in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ovvero criminale, in seno agli organi della pubblica amministrazione.

Il presente emendamento, al fine di tutelare l’ordine pubblico, nel rispetto dei cittadini e delle Amministrazioni statali, reca l’obiettivo di restringere i nuovi termini introdotti dal d.l. 17 marzo 2020, n.18, e successive modificazioni, ripristinando l’originaria formulazione di cui all’articolo 143 del TUEL.

Pertanto, anche in conseguenza della mutata condizione emergenziale, la proposta emendativa in oggetto sopprime le lettere b), c) e d) di cui all’articolo 107, comma 10, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

# 

# ***~~Emendamento n. 5~~***

# ~~Vigili del fuoco~~

~~EMENDAMENTO~~

~~ART. 260~~

*~~Dopo l’articolo 260, inserire il seguente:~~*

~~ART. 260-bis~~

*~~(Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)~~*

~~1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.~~

~~2. I commi seguenti disciplinano l’impiego del fondo istituito dall’articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:~~

~~a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;~~

~~b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;~~

~~c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l’impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.~~

~~3. Le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l’esperienza professionale maturata.~~

~~4. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell’assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.~~

~~5. Gli effetti retributivi derivanti dall’applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell’articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.~~

~~6. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all’attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l’attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall’articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l’anno 2020, di 227.241 ore per l’anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere dall’anno 2022.~~

~~7. Al fine di potenziare l’efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1° gennaio 2021 e di euro 15.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.~~

~~8. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate come segue:~~

~~a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l’anno 2020, di euro 1.161.399 per l’anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall’anno 2022;~~

~~b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l’anno 2020, di euro 400.153 per l’anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall’anno 2022;~~

~~c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l’anno 2020, di euro 552.576 per l’anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall’anno 2022.~~

~~9. Per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell’anno 2021 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, é corrisposto~~ *~~una tantum~~* ~~un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell’anno 2022 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, é corrisposto~~ *~~una tantum~~* ~~un assegno di euro 400.~~

~~10. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:~~

~~a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal 1°gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1°gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal 1°gennaio 2022;~~

~~b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal 1°gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1°gennaio 2021 e di euro 239.874 a decorrere dal 1°gennaio 2022.~~

~~11. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:~~

~~a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal 1°gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1°gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal 1°gennaio 2022;~~

~~b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal 1°gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1°gennaio 2021 e di euro 47.874 a decorrere dal 1°gennaio 2022.~~

~~12. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all’istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.~~

~~13. All’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 la lettera b è sostituita dalla seguente:~~

~~“b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile in godimento.”.~~

~~14. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell’indennità di rischio, istituita ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l’indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 4.~~

~~15. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall’anno 2020, dalle risorse, indicate nell’allegato 4 al presente articolo, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai commi dal 3 al 14.~~

~~16. L’articolo 14-~~*~~sexies~~* ~~del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l’articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.~~

~~17. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell’applicazione delle presenti disposizioni consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto della suddetta applicazione, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno~~ *~~ad personam~~* ~~pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.~~

~~18. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l’anno 2020, a euro 120 milioni per l’anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.”~~

# 

# ***Emendamento n. 5***

***Dopo l’articolo 84, inserire il seguente:***

ART. 84-bis

*(Utilizzo risorse finanziarie già disponibili)*

1. Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al comma 7, le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l’esperienza professionale maturata. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell’assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli effetti retributivi derivanti dall’applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell’articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell’indennità di rischio, istituita ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l’indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C.

2. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all’attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l’attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall’articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l’anno 2020, di 227.241 ore per l’anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere dall’anno 2022. Al fine di potenziare l’efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1° gennaio 2021 e di euro 15.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall’anno 2020, dalle risorse, indicate nell’allegato 4 al presente articolo, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

3. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono incrementate come segue:

a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l’anno 2020, di euro 1.161.399 per l’anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall’anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l’anno 2020, di euro 400.153 per l’anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall’anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l’anno 2020, di euro 552.576 per l’anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall’anno 2022.

All’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile in godimento.”.

4. Per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell’anno 2021 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell’anno 2022 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, é corrisposto *una tantum* un assegno di euro 400.

5. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal 1°gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1°gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal 1°gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal 1°gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1°gennaio 2021 e di euro 239.874 a decorrere dal 1°gennaio 2022.

Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal 1°gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1°gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal 1°gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal 1°gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1°gennaio 2021 e di euro 47.874 a decorrere dal 1°gennaio 2022.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all’istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. L’articolo 14-*sexies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l’articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto della suddetta applicazione, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l’anno 2020, a euro 120 milioni per l’anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.

# ***Emendamento n. 6***

# Servizi domiciliari

All’art. 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:  
"Si prevede, inoltre, per tali servizi di Assistenza Domiciliare Integrata la necessità del riconoscimento dell'autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale, come disciplinati dal d. Lgs. n. 502/92".

Conseguentemente:

a) all’art. 8-ter, comma 2, del d. Lgs. n. 502/92, dopo le parole “L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta”, sono aggiunte le seguenti parole: “per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell’articolo [22 del DPCM 12 Gennaio 2017 nonché](about:blank)”;

b) all’art. [10, lettera b, del d. Lgs. n. 502 del 1992 dopo la parola “ambulatoriali](about:blank)” inserire le seguenti parole “e domiciliari”.

Relazione tecnica

L’emendamento ha lo scopo di introdurre il sistema dell’accreditamento istituzionale previsto dall’art. 8 *quater* del d. lgs. n. 502 del 1992 estendendolo anche ai servizi domiciliari al fine di garantire il possesso dei necessari requisiti minimi in capo ai soggetti erogatori assicurando in tal modo la qualità delle cure.

A tal fine, l’emendamento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rivestendo carattere meramente ordinamentale.

# ***Emendamento n. 7***

# Fondo patronati

Articolo 25

Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

<< 25-bis (Fondo patronati)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole << 0,199 per cento>> sono sostituite con le seguenti: <<0,226 per cento>>.

Relazione

Si ritiene necessario supportare e rilanciare il ruolo e la funzione sociale degli istituti di patronato che, attraverso la propria attività di intermediazione tra cittadini e pubblica amministrazione, ancora una volta, durante l’emergenza epidemiologica, hanno dimostrato il valore del proprio operato anche grazie alla capillare presenza territoriale. Il Patronato è un servizio universale, gratuito ed accessibile all’intera comunità, ma i tagli strutturali operati dai precedenti governi finiranno per compromettere, a discapito delle fasce deboli, l'uguaglianza di accesso ai diritti costituzionalmente sanciti. Gli istituti di patronato si alimentano attraverso il Fondo Patronati, istituito dalla Legge 30 marzo 2001, n.152, che, a seguito dei tagli, risulta attualmente finanziato nella misura dello 0,199 per cento a valere sul monte contributivo versato agli Enti previdenziali.

Il presente emendamento propone il ripristino dell’aliquota originariamente prevista nella misura dello 0,266 per cento.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 43 del presente decreto-legge.

# ***Emendamento n. 8***

# Caf 2020

*Articolo 25*

*Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:*

*<< 25-bis (Compensi spettanti per assistenza fiscale)*

*1. Nell’ambito del programma << Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità >> della missione di spesa << Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica >>, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono incrementate di 150 milioni di euro a partire dall’anno 2020.*

*2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma.*

**Relazione**

*La presente proposta emendativa consente di ripristinare la dotazione finanziaria iscritta sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della riduzione operata dal comma 591, articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale disposizione consentirebbe di rimodulare i compensi in favore di CAF e professionisti abilitati ai valori previgenti.*

*Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 43 del presente decreto-legge.*

# ***Emendamento n. 9***

# Commercio su aree pubbliche

Dopo l’articolo 39 inserire il seguente

39-bis

1. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nel rispetto dell’articolo 1 comma 686 lettera b) della Legge 30 dicembre 2018 n.145, per la durata di 12 anni e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell’azienda sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività.
2. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.

# ***Emendamento n. 10***

Emendamento all’articolo 237

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

*237-bis*

*(Ulteriori misure urgenti per la continuità delle attività del sistema universitario)*

1. In considerazione dell’impatto determinato dalla emergenza epidemiologica da COVID 19 sulla programmazione triennale degli Atenei 2019-2021, le risorse destinate alla programmazione di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019, adottato ai sensi dell’art. 1-ter del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, relative agli anni 2019 e 2020, sono assegnate agli Atenei statali e non statali in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 537 del 1993, e del contributo di cui alla Legge del 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
2. Per le medesime motivazioni di cui al comma 1, le risorse destinate al Piano Lauree Scientifiche e ai Piani per l'Orientamento e il Tutorato, relative agli anni 2019 e 2020, di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge del 11 luglio 2003, n. 170, e dell’art. 1, commi 290, 291, 292 e 293 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite tra le Università statali in proporzione al numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno accademico 2019/2020 e destinate al sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati dagli Atenei al fine di promuovere le immatricolazioni al prossimo anno accademico 2020/2021.
3. Entro il 31 gennaio 2021, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca sono definite le linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione di quelle previste dal Decreto n. 989/2019, provvedendo altresì a fissare i criteri per la destinazione di risorse a tal fine per gli anni 2021, 2022 e 2023.
4. In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, ultimo periodo, il termine di dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio relativo alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari a favore dei neo-diplomati o neo-laureati che hanno conseguito il titolo nel periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è prorogato di 7 mesi.
5. Limitatamente all’anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l’entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all’articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi.Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l’anno accademico in corso.

**I RELATORI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta si intende provvedere alla ridefinizione dei criteri individuati ai fini della distribuzione di risorse economiche alle Università correlate alla programmazione triennale in seguito al verificarsi dell’emergenza epidemiologica che ha scardinato il sistema di valutazione fissato dal DM n. 989/2019, delineando un diverso ordine di azioni prioritarie per gli Atenei.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1-ter del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, con Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019, sono state definite le linee generali d’indirizzo della programmazione dell’Università e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2019-2021. Con tale decreto vengono fra l’altro individuate le risorse del fondo per la programmazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) della L. 24 dicembre 1993, n. 537, da destinare al sostegno dei programmi delle Università. A tale riguardo si ricorda in particolare che ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, a decorrere dal 2014 il fondo per la programmazione è confluito “per la quota di rispettiva competenza…, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute”.

L’articolo 2 del suddetto DM 989/2019, prevede, in particolare, che le risorse concernenti la programmazione del sistema universitario per il triennio 2019-2021, stabilite nell’importo di 65 milioni di euro annui per le Università statali e di 1 milione di euro annui per le Università non statali siano destinate alla valutazione dei programmi triennali presentati dalle Università coerenti con le linee generali d’indirizzo definite nel Decreto n. 989/2019. Tali programmi individuano le azioni e gli obiettivi da conseguire entro il 2021, relativamente all’offerta formativa, alla ricerca, ai servizi agli studenti, all’internazionalizzazione e alle politiche del personale.

In relazione alle disposizioni successivamente intervenute per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i programmi presentati dagli Atenei in coerenza con gli indirizzi definiti dal competente Ministero nel 2019 propongono azioni che risultano non coerenti con l’attuale situazione e obiettivi difficilmente realizzabili. Occorre pertanto semplificare le modalità di erogazione fissate per gli anni 2019-2020 e ridefinire obiettivi e azioni della programmazione triennale per il triennio 2021-2023 in coerenza con il nuovo contesto emergenziale.

Si fa altresì presente che all’art. 4 del Decreto 989/2019 sono altresì definiti gli indirizzi relativi al piano Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato per il triennio 2019-2021 per le Università statali. Il Piano lauree scientifiche fa riferimento al fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'art. 1 del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge del 11 luglio 2003, n. 170; in particolare il piano lauree scientifiche è relativo agli interventi di cui al comma 1, lett d (“incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”). Anche il predetto fondo giovani ai sensi del citato art. 60, comma 1, del DL 69/2013, è confluito dal 2014 nel fondo per il finanziamento ordinario degli Atenei. All’attuazione del Piano lauree scientifiche 2019-2021, il DM 989/2019 destina il 5% del fondo giovani, per un importo annuo pari a 3 milioni di euro. Lo stanziamento disponibile per Piani per l’orientamento e il tutorato, pari a 5 milioni di euro annui, è definito direttamente dall’art. 1, c. 290 - 293 della legge del 11 dicembre 2016, n. 232, sempre all’interno del fondo per il finanziamento ordinario.

Anche l’attuazione del Piano lauree scientifiche e dei piani per l’orientamento e il tutorato incontra attualmente difficoltà oggettive di attuazione, sulla base degli indirizzi forniti lo scorso anno con il DM 989/2019.

Attualmente le risorse sopraindicate dell’anno 2019 risultano impegnate in bilancio, ma non è possibile provvedere alla loro assegnazione agli Atenei; parimenti, senza questo intervento normativo, non sarà possibile provvedere alla assegnazione delle risorse del 2020.

Per le motivazioni sopraindicate, la presente proposta prevede:

-al **comma 1**, che le risorse già destinate alla programmazione triennale degli Atenei 2019-2021, relative al primo biennio 2019/2020 siano assegnate in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 537 del 1993, e del contributo di cui alla Legge del 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020;

- al **comma 2**, allo stesso modo, che le risorse già destinate al Piano lauree scientifiche 2019-2021 e ai Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2019-2021 siano destinate a programmi di orientamento autonomamente elaborati dagli Atenei statali al fine di promuovere le immatricolazioni ai corsi di laurea nel prossimo a.a. 2020/2021. Il riparto delle risorse viene effettuato in proporzione alle immatricolazioni all’a.a. 2019/2020;

- al **comma 3**, infine, che entro il prossimo 31 gennaio 2021 il Ministro dell’Università adotti le linee generali d’indirizzo della programmazione 2021-2023, in coerenza delle quali sarà definita la nuova programmazione degli Atenei e si provvederà in ordine alle risorse da destinare a tale programmazione per il triennio. Sarà possibile in tal modo intervenire anche sugli indicatori da applicare per la quota premiale del finanziamento ordinario che troveranno applicazione dal 2021, tenuto conto della situazione particolare del 2020.

La proposta di cui al **comma 4** mira ad estendere il periodo entro il quale è consentito attivare i tirocini formativi e di orientamento extracurriculari a favore di neodiplomati e neolaureati successivamente al conseguimento del titolo di studio. La normativa vigente infatti, prevede all’articolo 11 del decreto legge 138 del 2011 che tali tirocini debbano essere promossi nel termine perentorio di 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. In ragione, tuttavia, delle oggettive difficoltà sopravvenute a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, le Istituzioni universitarie e di alta formazione hanno per lo più sospeso tali tirocini, ad eccezione di quelli relativi alle professioni sanitarie e mediche, compatibilmente con la normativa regionale.

Con l’emendamento in questione si intende prorogare tale termine di ulteriori 7 mesi al fine di assicurarne la promozione e favorire le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani.

La disposizione di cui al **comma 5** introduce misure di sostegno agli studenti universitari fuori sede che, a causa della situazione conseguente alla crisi epidemiologica da Covid-19, potrebbero vedersi pregiudicati nella fruizione delle borse di studio loro destinate. Molti studenti, che in base alla normativa dell’articolo 4 del DPCM 9 aprile 2001 erano considerati fuori sede, potrebbero non possedere più le caratteristiche richieste dalla lettera c) del menzionato articolo 4, pur essendo residenti in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, avendo avuto la necessità di rientrare presso la propria residenza in considerazione delle limitazioni alla libertà di circolazione imposte durante la fase del cd *lockdown* e della introduzione della didattica a distanza. Stante l’impossibilità, nella fase attuale, di poter prevedere con certezza il momento della ripresa della didattica in presenza, si autorizza le regioni, le province autonome e le università, da un lato a rimodulare le borse di studio destinate agli studenti fuori sede sulla base delle necessità che si presenteranno, dall’altro lato si introduce una deroga alla condizione di aver preso alloggio nel luogo della sede del corso frequentato per almeno 10 mesi, prevedendo la possibilità di considerare fuori sede anche lo studente che prenda alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi ma comunque per almeno 4 mesi. Con questo intervento, dunque, si introduce un meccanismo di flessibilità – pur sempre nell’ambito delle risorse disponibili – assolutamente necessario in considerazione delle particolari, oggettive circostanze determinate dall’emergenza COVID.

**RELAZIONE TECNICA**

Le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano effetti sul bilancio dello Stato, intervenendo esclusivamente su un differente utilizzo di stanziamenti già disponibili. La proposta di cui al comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a prevedere una proroga del termine consentito ai fini dell’attivazione dei tirocini in parola.

La misura di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce esclusivamente uno strumento di flessibilità, ferma restando la dotazione del fondo del diritto allo studio, di competenza regionale, e non comportando alcun aumento della platea dei beneficiari, in quanto si intende soltanto evitare una diminuzione degli stessi.

# ***Emendamento n. 11***

## Fattoria didattica

AC. 2500

Articolo 72

Al comma 1, lettera c), dopo le parole, “ai centri con funzione educativa e ricreativa”, inserire le seguenti: “strutture o spazi normalmente destinati ad attività agrituristiche, di fattoria didattica e di agricoltura sociale, idonee ad essere predisposte come centri per attività educative e ricreative estive vincolate al coordinamento delle attività di centro estivo da parte di almeno un educatore professionista,”

I RELATORI

# ***Emendamento n. 12***

## Prestito vitalizio ipotecario

AC 2500

*ARTICOLO 31*

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Articolo 31-*bis.*  
*(Prestito vitalizio ipotecario)*

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis)*, è inserita la seguente:

   «*c-ter)* al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitate erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo».

I RELATORI

***Emendamento n. 13***

## Detassazione prestazioni mediche

A.C. 2500

Articolo 84

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente*:

12-*bis*. Non concorrono altresì alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

I RELATORI

# ***Emendamento n. 14***

## Sisma Abruzzo

A.C. 2500

Articolo 65

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 65-bis.

*(Sisma Abruzzo).*

1. In considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese a causa dell’emergenza Covid-19 nello svolgimento delle attività necessarie al reperimento dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e alla presentazione di eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, all’articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, come modificato dall’Articolo 21, comma 2 bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “*entro il 30 giugno 2020*” sono sostituite dalle seguenti “*entro il 31 luglio 2020*”.

2. In deroga all’Articolo 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come sostituito dall’Articolo 35 della legge 7 luglio 2016, n. 122, all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, le parole: "*entro i successivi 25 giorni*” sono sostituite dalle seguenti: "*entro i successivi novanta giorni*”.

I RELATORI

***Relazione illustrativa***

Comma 1

In considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dalle imprese beneficiarie a completare l’istruttoria prodromica al recupero degli aiuti concessi con il comma 28 dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in ragione dell’emergenza Covid-19, viene prevista una proroga di un mese (dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020) per ricostruire l’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma Abruzzo verificatosi a partire dal 6 aprile 2009 e formulare le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Comma 2

Il comma 2 è conseguente alla necessità di prevedere un termine più ampio rispetto ai venticinque giorni fissati nel DPCM 14 novembre 2017 per consentire al Commissario straordinario una compiuta attività istruttoria finalizzata alla definitiva individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione e all’emanazione dei conseguenti provvedimenti di recupero degli aiuti di cui alla decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. La legificazione del DPCM 14 novembre 2017 si rende necessaria, dal momento che la modifica del termine di venticinque giorni ivi previsto comporta un allungamento del termine complessivo di conclusione del procedimento di recupero, in deroga all'Articolo 48 della legge n. 234 del 2012, finendo per incidere sulla portata applicativa di quest’ultimo relativamente allo specifico procedimento di recupero di cui si discute. La disposizione, infine, intervenendo sul testo del DPCM, limita al solo procedimento di recupero ivi disciplinato la deroga all'Articolo 48 della legge n. 234 del 2012, che non viene per il resto modificato nel suo impianto di norma di applicazione generalizzata per i procedimenti di recupero degli aiuti di stato.

***Relazione tecnica***

L’emendamento ha carattere ordinamentale e non comporta nessun nuovo onere a carico della finanza pubblica.

# ***Emendamento n. 15***

## Ryder Cup - Accelerazione risorse

A.C. 2500

Articolo 208

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 208-*bis*

*(Disposizioni urgenti per l’attivazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo svolgimento della Ryder Cup 2022).*

1. Al fine di garantire la immediata disponibilità delle risorse per la tempestiva realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per la Ryder Cup 2022, al comma 19 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola “riservato” è sostituita dalla parola “autorizzato”;

b) le parole “a valere” sono sostituite dalle parole “con corrispondente riduzione delle”.

I RELATORI

Relazione illustrativa

A seguito della emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF 3 giugno 2020, n. 229, considerata la necessità di realizzare le opere in tempi rapidi, è necessario disporre tempestivamente delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2020 senza attendere la procedura di emanazione del Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Articolo1, comma 24 della legge 27 dicembre 2019, n.160, nonché il successivo decreto di variazione di bilancio.

# ***Emendamento n. 16***

## Modifiche al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Articolo 29

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente:*

Articolo 29-*bis*

*(Modifiche all’articolo 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati in ampliamento e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.”

I RELATORI

RELAZIONE

Il settore edile ha subito danni profondi e trasversali dal fermo delle attività imposto dalle esigenze di contenimento del contagio. Alle conseguenze dirette e indirette delle necessarie misure di contrasto all’avanzamento del Coronavirus, si sono assommati, nel medesimo periodo, gli effetti del giudizio di legittimità costituzionale in via principale della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 70/2020 depositata il 24 aprile 2020, ha rilevato il contrasto di alcune norme regionali legittimamente adottate sulla base del D.P.R. 380 del 2001, recante Testo Unico in materia di edilizia, e del successivo accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali del il 1° aprile 2009 (G.U. serie generale n. 98 del 29/04/2009). L’avvento dell’emergenza epidemiologica ha bruscamente interrotto numerosi interventi di ristrutturazione e rigenerazione del patrimonio esistente, già avviati e in molti casi prossimi alla conclusione, che sarebbero giunti a naturale completamento prima del pronunciamento della Consulta. La sentenza di legittimità sopra richiamata e i conseguenti effetti disapplicativi sulle normative regionali in ragione del rilevato contrasto con la disciplina nazionale, impongono un blocco di tutte le attività e gli interventi di ristrutturazione posti in essere sulla base di disposizioni al tempo vigenti, impedendo la realizzazione di opere quasi complete e provocando, in tal modo, danni economici maggiori di quelli già sofferti finora. In ragione di ciò, l’emendamento interviene con una modifica al comma 1-ter dell’articolo 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

# ***Emendamento n. 17***

## Incarichi dirigenziali negli uffici della Polizia di Stato

A.C. 2500

Articolo 260

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 260-bis

*(Modifiche alle Tabelle A dei dd.P.R. nn. 335 e 337 del 1982.)*

1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;”, sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;”;
2. nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
   1. le parole “nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni”;
   2. dopo le parole “vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni”, sono aggiunte le seguenti: “; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;”;
3. nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
   1. dopo le parole “dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “di significativa rilevanza”;
   2. dopo le parole “vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato” sono aggiunge le seguenti: “di significativa rilevanza”;
   3. le parole “dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni**;** direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata”;
   4. le parole “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale”;
   5. le parole “direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione”;
4. nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola “5.720” è sostituita dalla seguente: “5.643”;
5. la parola “gabinetto”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “centro”;

2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce “CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole “direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico”; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole “Posti in organico” sono sostituite dalle seguenti: “Posti di funzione” e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola “102” è sostituita dalla seguente: “135”;

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole “direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico” e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole “100 (120)” sono sostituite dalle seguenti: “115 (135)”.

3. All’articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole “Nella sostituzione” sono sostituite dalle seguenti: “Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione”.

I RELATORI

RELAZIONE

L’intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure volte a snellire e fluidificare l’assegnazione degli incarichi dirigenziali negli uffici della Polizia di Stato. In particolare, viene contemplata una “rimappatura” degli uffici cui possono essere preposti i funzionari della Polizia di Stato delle diverse qualifiche dirigenziali, sia del ruolo ordinario che tecnico, più razionale in un’ottica di perseguimento del buon andamento dell’Amministrazione, “anticipando”, anche alla luce dello stato di emergenza COVID-19, gli effetti in *parte qua* del decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo al “riordino dei ruoli e delle carriere” delle Forze di polizia.

Nel dettaglio, la prima misura, affidata, ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l’attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali.

In particolare, prevede (lettere a) e b)) che possa essere attribuita a un dirigente superiore la titolarità di un ufficio territoriale di livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria, quando questo risulti di particolare rilevanza. Inoltre, si consente che, qualora un ufficio territoriale istituito per le esigenze di polizia di frontiera abbia particolare rilevanza, possano essergli attribuiti funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, rispettivamente con incarico di dirigente e di vice dirigente.

Con riferimento ai funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto (commi 1, lettera c), e 3), gli interventi sono finalizzati a realizzare una distribuzione degli incarichi, in relazione all’importanza delle qualifiche dirigenziali menzionate, più funzionale al buon andamento dell’Amministrazione, nell’imminenza dell’individuazione dei posti di funzione dirigenziali e delle funzioni dei funzionari non dirigenti, tanto per gli uffici territoriali quanto per quelli dipartimentali. In particolare, si riserva a funzionari con le predette qualifiche l’incarico di dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni. Sotto altro profilo, si interviene sulla titolarità di alcuni incarichi di “significativa rilevanza” degli uffici di riferimento, nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo, riservandosi a tali fini ai vice questori o vice questori aggiunti la titolarità delle seguenti cinque tipologie di incarico:

1) dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;

2) direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza del Dipartimento della pubblica sicurezza;

3) dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza;

4) direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata;

5) dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale;

6) direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione.

La seconda misura, al comma 2, lettere a) e b), da una parte prevede contenuti interventi volti a consentire la rimodulazione di taluni incarichi da attribuirsi ai primi dirigenti tecnici dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, più funzionale al buon andamento dell’Amministrazione, con particolare riferimento al versante periferico della complessa c.d. piattaforma logistica, nell’imminenza dell’individuazione dei posti di funzione dirigenziali e delle funzioni dei funzionari non dirigenti; dall’altra parte, procede a un incremento della dotazione organica delle qualifiche di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore dei ruoli degli ingegneri e dei fisici della carriera dei funzionari tecnici, con contestuale riduzione, prevista al comma 1, lettera d), di quella dei sostituti commissari del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia.

Tale incremento risponde alle rinnovate esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, con particolare riguardo alle competenze tecnico-scientifiche telematiche del “comparto” Polizia Scientifica e della c.d. piattaforma logistica, ed è finalizzato a perfezionare l’assetto organizzativo e assunzionale delineato dal processo di riordino ed in particolare dal citato c.d. secondo correttivo nel settore tecnico-scientifico e telematico.

Infatti, ulteriori approfondimenti in materia di dotazioni organiche, condotti in sede di attuazione del processo di riorganizzazione, e, in particolare, di contestuale ridefinizione dei posti di funzione dei dirigenti della carriera dei funzionari tecnici, hanno evidenziato l’esigenza di addivenire in tempi rapidi a un incremento delle qualifiche dirigenziali di base.

L’effetto diretto dell’intervento consiste in un’importante limitazione dell’entità del sovrannumero della forza effettiva rispetto all’organico nelle qualifiche dirigenziali di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore dei ruoli degli ingegneri e dei fisici (che si creerà nei ruoli dei funzionari dirigenti tecnici, ai sensi dell’Articolo 2, comma 1, lettera hhh), terzo periodo, del d.lgs. n. 95 del 2017, a beneficio dei funzionari tecnici non ancora dirigenti che erano in servizio alla data del 31 dicembre 2017), nonché nella possibilità di addivenire in tempi più rapidi ad una definizione del quadro dei relativi posti di funzione e della conseguente organizzazione dei relativi uffici.

Inoltre, l’incremento avrebbe anche un importante effetto riflesso, pur essendo previsto direttamente in relazione alle prime qualifiche dirigenziali, e non quindi alla qualifica di base della carriera dei funzionari tecnici. Infatti, attesi gli ordinari meccanismi di calcolo per la determinazione delle carenze organiche suscettibili di ripristino, incentrati sulle complessive carenze organiche nell’intera carriera dei funzionari tecnici, che aumentano per mezzo dell’incremento della dotazione organica, è possibile sin da subito l’attivazione di assunzioni per concorso pubblico in favore dei comparti sopra menzionati, urgenti specialmente per il ruolo degli ingegneri.

La contestuale riduzione, poi, della dotazione della qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia prevista dal citato comma 1, lettera d), assicura, per un verso, neutralità finanziaria e, per altro verso, non comporta alcun tipo di criticità gestionali o operative sul piano della funzionalità dell’Amministrazione. Infatti, tale dotazione, sebbene già ridotta da 5.900 a 5.720 unità dal citato c.d. secondo correttivo, soffrirà nei prossimi circa quindici anni, e dunque almeno fino al 2035, notevoli carenze organiche (ad esempio, si stimano meno di 500 unità effettive nell’anno 2032), che saranno soltanto in parte mitigate dai concorsi straordinari per ispettore superiore, previsti per gli anni 2026 e 2027 dal citato c.d. secondo correttivo (da cui si attende un incremento massimo di 2.400 effettivi proprio intorno all’anno 2035). Quindi, nella misura in cui tocca esclusivamente un’aliquota di dotazione non suscettibile di riempimento con forza effettiva, l’ipotizzata riduzione organica non incide in alcun modo sulle condizioni di funzionalità dell’Amministrazione.

Infine, al comma 1 lettera e), trova posto un adeguamento meramente nominalistico con la modifica dei “gabinetti” di polizia scientifica in “centri”.

**Relazione tecnica.**

L’intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure volte a snellire e fluidificare l’assegnazione degli incarichi dirigenziali negli uffici della Polizia di Stato. In particolare, viene contemplata una “rimappatura” degli uffici cui possono essere preposti i funzionari della Polizia di Stato delle diverse qualifiche dirigenziali, sia del ruolo ordinario che tecnico, più razionale in un’ottica di perseguimento del buon andamento dell’Amministrazione, “anticipando”, anche alla luce dello stato di emergenza COVID-19, gli effetti in *parte qua* del decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo al “riordino dei ruoli e delle carriere” delle Forze di polizia.

Nel dettaglio, la prevista ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l’attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali; nella parte in cui, in particolare, si attribuiscono ai soli funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto la titolarità di alcuni incarichi di “significativa rilevanza” degli uffici di riferimento, gli interventi operano nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo.

La previsione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi non comportano nessun incremento retributivo.

Il secondo intervento normativo, previsto ai commi 1, lettera d), e 2, è volto a prevedere modifiche alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con riferimento ai posti di funzione per la qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nonché con aumento, nelle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, della dotazione organica del ruolo degli ingegneri di 33 unità e del ruolo dei fisici di 15 unità, per un totale di 48 unità. Corrispettivamente rispetto al predetto incremento, affida a una modifica alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la riduzione di **77** unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, che passano così da 5.720 a 5.643 unità.

Come illustrato nella Tabella sottostante, l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Infatti, il costo complessivo derivante dall’incremento della dotazione organica della carriera dei funzionari tecnici di 48 unità ammonta a 139.852,80 euro, mentre la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario comporta risparmi complessivi pari a 140.584,29 euro, con conseguente risparmio annuale pari a 731,49 euro.



# ***Emendamento n. 18***

## Tor Vergata

A.C. 2500

Articolo 2

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis

*(Modifiche all’articolo 25, comma 4-novies, del**decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. All’articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “della legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge.”.

I RELATORI

RELAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a chiarire l’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n 162, disegnata per superare la gestione transitoria sorta ai sensi dell’articolo 9-bis del d.lgs. 502/92, per una gestione ordinaria dei rapporti tra Università e Regione alla stregua del d.lgs. n.517/1999, previa costituzione di un’azienda ospedaliero universitaria con legge regionale. Tale articolo, difatti, dispone che le regioni e le province autonome possano autorizzare programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

Si evidenzia che, unico soggetto a versare nella situazione descritta dalla norma, e quindi unica beneficiaria della medesima, è la Fondazione policlinico Tor Vergata, che ha superato i termini della fase transitoria della sperimentazione. Difatti, con legge della Regione Lazio n.1/2020 del 27 febbraio 2020, è stata istituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor Vergata”, con sede in Roma.

La disposizione in esame consente di superare eventuali dubbi interpretativi che potrebbero derivare dall’attuale formulazione della norma, la quale, non prevendo un limite di tempo entro il quale debba avvenire la costituzione dell’azienda, potrebbe riconoscere quali possibili beneficiari del finanziamento in essa previsto, ulteriori realtà potenzialmente in essa ricadenti, in quanto in possesso dei prescritti requisiti, vanificando la ratio dell’intervento normativo.

Difatti, con l’emendamento in oggetto, si garantisce, nell’ambito di una gestione ordinaria nei rapporti tra Università e regione, un contributo statale al mantenimento della titolarità dell’immobile da parte della neocostituita azienda ospedaliero-universitaria, destinato all’attività sanitaria, nella proprietà dell’Università Tor Vergata, che consente la prosecuzione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, nonché il superamento dell’attuale gestione atipica dell’attività sanitaria e la regolazione condivisa del contenzioso.

**Relazione tecnica**

La proposta normativa in esame, avente natura ordinamentale in quanto finalizzata a chiarire l’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge n. 162 del 2020, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo invariate le risorse già stanziate con la citata norma.

# ***Emendamento n. 19***

## CAF

A.C. 2500

Articolo 82

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 82-bis.

*(Finanziamento del servizio di pubblica utilità degli istituti di patronato e di assistenza sociale)*

1. Per l’attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia Covid-19 come per la normale attività di patronato, è concesso un incremento del Fondo Patronati, attraverso il ripristino retroattivo dal 1° gennaio 2020 dell’aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

I RELATORI

RELAZIONE

L’emergenza determinatasi a seguito del Covid-19 ha reso evidente l’importanza e il ruolo fondamentale degli istituti di patronato e di assistenza sociale che in attuazione dei principi costituzionali previsti dalla legge 152/2001 svolgono un “servizio di pubblica utilità” (Articolo 1). Nell’imporre la gratuità delle prestazioni erogate dai patronati (Articolo 4, comma 1, lett.g), la legge 152/2001 ha previsto un sistema pubblico di finanziamento dell’organizzazione e delle attività che si realizza mediante il prelevamento dell’aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati (Articolo 13, comma 1). Tale articolo è stato poi modificato dall’Articolo 1 comma 309 della legge n. 190/2014 e dall’Articolo 1, comma 605 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 fino a portare l’aliquota di prelevamento allo 0,199 a decorrere dal 2015. Nell’attività di assistenza, i Patronati supportano gli utenti non solo nel riconoscimento dei loro diritti fondamentali, ma svolgono anche una funzione di segretariato sociale più ampia, accompagnandoli nel prendere una decisione consapevole sul proprio futuro previdenziale Tutti i Patronati per legge sono tenuti a garantire la trasparenza, depositando ogni anno presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il bilancio nelle modalità contabili stabilite direttamente dall’ente vigilante e durante l’emergenza Covid-19 attraverso l’Articolo 36 del DL n° 18 del 17 marzo 2020 sono state introdotte norme di flessibilità per garantire la continuità dei servizi erogati Tuttavia, l’importo ordinario del gettito dei contributi che alimenta il Fondo Patronati è stato ridotto in maniera cospicua per effetto di una serie di interventi legislativi derogatori, dapprima giustificati per ragioni straordinarie e temporanee e poi reiterati con il tempo all’interno delle leggi di stabilità che si sono succedute. E’ necessario, pertanto, ripristinare l’ordinaria dotazione del Fondo Patronati, così come prevede la vigente legge sui Patronati. Malgrado la drastica riduzione del finanziamento concesso, nel corso degli anni i Patronati hanno dovuto svolgere numerose “nuove prestazioni” (es. APE Sociale, ANF etc.) introdotte all’interno delle Leggi di Stabilità che si sono susseguite in questi ultimi anni, senza per queste vedersi riconosciuto nessun contributo o integrazione del Fondo Patronati.

I Patronati costituiscono presidi capillari del territorio che sono riusciti anche in questa fase emergenziale a garantire il dovuto supporto ai cittadini italiani nell’ottenimento delle prestazioni socio assistenziali previste dal decreto Cura Italia: buona parte delle domande inviate all’INPS è stata patrocinata. Sul territorio i Patronati hanno quindi garantito un supporto indispensabile alle amministrazioni pubbliche nella gestione di centinaia di migliaia di domande. Gli uffici dei Patronati anche in questo periodo hanno continuato a svolgere la loro attività e con modalità flessibili hanno sempre dato risposte ai cittadini adattando la loro struttura organizzativa nel rispetto dei dettami normativi relativi alla situazione emergenziale Per tali prestazioni emergenziali (es. Indennità 600€) i Patronati non ricevono nessuna valorizzazione economica direttamente dal fondo, poiché non sono contemplate nelle tabelle ministeriali o, se presenti, non sono attributive di alcun punteggio. La situazione emergenziale impone un incremento dei finanziamenti a favore dei Patronati che permetta loro di prestare il servizio di pubblica utilità nella fase di emergenza e in quella di ripresa con rinnovata capacità operativa. Per queste ragioni, occorre ripristinare l’applicazione del regime di finanziamento ordinario dell’Articolo 13, comma 1, legge 152/2001. Anche per il sistema dei Patronati occorre prevedere la concessione di un contributo straordinario per l’esercizio 2020. La misura si giustifica sia per valorizzare tutta la nuova attività svolta a punteggio zero dai Patronati, e sia per sostenere l’urgente adeguamento dell’organizzazione sul territorio che i patronati hanno affrontato, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, di sicurezza e tecnologiche indispensabili per assistere l’utenza resa dal Covid19 ancora più bisognosa di aiuto sia per frenare la presunta flessione che la consistenza del fondo patronati potrebbe subire, flessione che potrebbe derivare dalla crisi occupazionale in atto e quindi dalla conseguente diminuzione di contributi previdenziali obbligatori versati.

# ***Emendamento n. 20***

## Termalismo

A.C. 2500

*Articolo 238*

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Articolo 238*-bis*.

*(Integrazione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di supporto alla ricerca scientifica in ambito sanitario).*

1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per lo studio e il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal ministero della salute, dal ministero dell'università e della ricerca e dalle regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale FORST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori. Le risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi comunitari e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla Fondazione FORST tramite apposite procedure di selezione. In materia, restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»

I RELATORI

# ***Emendamento n. 21***

## Autorità portuale Trieste

A.C. 2500

Articolo 199

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 199-bis.

(*Autorità portuale Trieste)*

1. Per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», di cui al combinato disposto dell’articolo 1.2, lett. e) e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell’ente di diritto privato. Analogamente, per «attività professionali» ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, citato si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.

I RELATORI

# ***Emendamento n. 22***

## Esenzioni imposte locali su manifestazioni culturali

A.C. 2500

Articolo 181

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis – Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell’organo esecutivo.”

I RALATORI

RELAZIONE

La ripresa dell’offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall’epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L’emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.

# ***Emendamento n. 23***

**Proroga sospensione protesti**

Emendamento

Art. 127

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:* «Articolo 127-*bis*. (*Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*). – 1. All’articolo 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovunque ricorrano, le parole “31 agosto 2020” sono *sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”*»*.*

RELATORI

Relazione

Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (c.d. protesti) fino al 31 dicembre 2020, anziché al 31 agosto 2020 come stabilito in sede di conversione del c.d. decreto Liquidità.

# ***Emendamento n. 24***

**Aumento PIR**

AC 2500

Emendamento

Art. 136

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole* “il comma 101, ultimo periodo,” *con le seguenti* “al comma 101,le parole “in ciascun anno solare, a 30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “in ciascun anno solare, a 150.000 euro” e l’ultimo periodo”.

RELATORI

Relazione

La disciplina dei piani individuali di risparmio consente l’investimento di 150,000 euro in strumenti finanziari di PMI quotate e non quotate senza tassazione delle plusvalenze. Al momento è possibile versare un massimo di 30,000 euro all’anno fino al limite complessivo di 150,000 euro. L’emendamento propone di permettere il versamento dei 150,000 euro anche nel primo anno, mantenendo comunque il limite totale vigente. L’obiettivo è di canalizzare mediante incentivi il risparmio privato italiano verso investimenti meno liquidi e quindi ampliare le fonti di capitale di rischio o comunque di accesso al credito per le PMI in un momento di crisi di liquidità come quella attuale.

# ***Emendamento n. 25***

**Patrimonio destinato per fondi venture capital**

AC 2500

Emendamento

Art. 27

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente* “4-*bis*. Quota parte delle risorse del patrimonio destinato, nella misura di 2 miliardi di euro nell’ambito delle risorse previste al primo periodo del comma 17 del presente articolo, e con le modalità determinate dai provvedimenti di cui al comma 5 del presente articolo, sono impiegate per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo di operazioni di mercato effettuate con fondi per il *venture capital*, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni.”.

RELATORI

Relazione

Nell’ambito delle disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, si propone di destinare circa il 4% delle risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano (2 miliardi su 44 stanziati) per operazioni di mercato con fondi *venture capital*.

# ***Emendamento n. 26***

**Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza**

AC 2500

Emendamento

Art. 16

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:* «Art. 16-*bis*. (*Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza*). – 1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza”, con uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2020 e di 5 milioni per l’anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell’operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

d) dell’istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.

3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Ai fini dell’accesso alla ripartizione delle risorse mediante il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione e eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera b).

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole:* “800 milioni” *con le seguenti*: “790 milioni” e le parole “e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021” con le seguenti: “, di 85 milioni di euro per l’anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”.

RELATORI

Relazione

L’emendamento proposto mira all’istituzione di un fondo per il finanziamento dei centri per la riabilitazione di uomini maltrattanti, da 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni per il 2021. La misura è collegata all’emergenza epidemiologica e alle sue conseguenze alla luce dello studio dell’ISTAT intitolato “Violenza di genere ai tempi del Covid”, pubblicato il 13 maggio 2020, in cui si evince che durante il *lockdown* sono state 5.031 le telefonate valide al 1522 (numero telefonico del c.d. “codice rosso”), il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%).

# ***Emendamento n. 27***

AC 2500

Articolo 250

Dopo il comma 5, aggiunge, in fine, il seguente:

5-bis. All’articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al comma 2 la parola «*individuate*» è sostituita dalle seguenti «*che rispettano i criteri di organizzazione e funzionamento stabiliti*» e dopo il comma 2 è inserito il seguente «2-*bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, stabilisce le materie e le esercitazioni obbligatorie del corso che deve comunque includere, per più della metà, esperti di qualificata competenza appartenenti ai ruoli delle magistrature, dell’Avvocatura dello Stato e della dirigenza pubblica, e la composizione della commissione dell’esame finale di diploma presieduta da un dirigente dello Stato nominato sentito il Capo del dipartimento della funzione pubblica*».

I RELATORI

# ***Emendamento n. 28***

AC 2500

Articolo 250

Dopo l’articolo 250, aggiungere il seguente:

“Articolo 250-bis

(Accesso alla dirigenza pubblica)

1. Il comma 1, dell’articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito entro il 30 marzo di ogni anno dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nazionale dell’amministrazione. In caso di impossibilità al rispetto della cadenza annuale il reclutamento del personale dirigenziale avviene mediante il concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente comma possono essere autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte di richieste che dimostrino la sussistenza di specificità delle funzioni e di peculiari qualificazioni professionali. Conseguentemente all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, le parole “per l’approvazione” sono soppresse.

I RELATORI

# ***Emendamento n. 29***

AC 2500

Articolo 250

Dopo l’articolo 250, aggiungere il seguente:

“Articolo 250-bis

1. Il comma 370, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«370. La gestione amministrativa dell’Accademia della Crusca è affidata a un dirigente amministrativo, scelto dall’elenco di cui all’articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 41, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professione, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’incarico di dirigente amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L’incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasione, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’Accademia. Il trattamento economico del dirigente amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali».

I RELATORI

# ***Emendamento n. 30***

AC 2500

All’articolo 41, comma 1, dopo le parole «*è ulteriormente prorogato*» sono inserite le seguenti «, *limitatamente ai procedimenti di cui al predetto articolo 4,*».

I RELATORI

# ***Emendamento n. 31***

Articolo **105**

*Dopo l’articolo 105 è aggiunto il seguente:*

*“Art. 105-bis. – Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS*

*Al fine di dare attuazione all’articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite, al quinto periodo dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola “ventiquattro” è sostituita dalla seguente “ventisei”.*

*All’attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”*

*Conseguentemente*

*il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS è integrato con i rappresentanti degli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e al D.P.R. del 18 dicembre 1964 n. 1542”.*

**Motivazione**

l’INPS per effetto della legge 102/09 ha assunto una funzione centrale nella materia delle prestazioni assistenziali, economiche e non a favore delle persone con disabilità invalide civili, ciechi , ipovedenti e sordi. La materia della disabilità si è dunque aggiunta a quella previdenziale diventando parte essenziale delle funzioni che la legge attribuisce all’INPS.

Ad oggi stante la funzione previdenziale il CIV INPS è stato partecipato esclusivamente dai rappresentanti del mondo sindacale e datoriale. Ne restano esclusi i rappresentanti delle persone con disabilità.

Per effetto della riforma di accorpamento con la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS è stata garantita la presenza nel CIV dell’INPS anche dei rappresentanti degli enti soppressi e, analogamente l’INAIL ha garantito la presenza dell’ANMIL nel suo organo di vigilanza in ossequio al principio di partecipazione alla programmazione e controllo dei rappresentanti dell’attività degli enti previdenziali , assistenziali e assicurativi.

Conseguentemente in coerenza con il principio di partecipazione all’attività di programmazione e vigilanza da parte dei destinatari dell’attività dell’INPS risulta necessaria ed opportuna la presenza dei rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità ANMIC (Associazione Nazionale mutilati e invalidi civili) e ANFFAS (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale).

# ***Emendamento n. 32***

*Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:*

*"164-bis. Ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall’INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."*

**Motivazione**

L'emendamento si rende necessario per dare piena attuazione della sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 842/2016). Uno dei passi più significativi della Sentenza sottolinea che «[…] l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile. È appena da osservare che il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che affermano le appellanti principali, non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di siffatte indennità compensative, per l’evidente ragione che tal sistema s’articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità.»

L’emendamento è inoltre volto a chiarire che le somme corrisposte a titolo di indennità e le somme, comunque corrisposte, a titolo di invalidità, non entrano a far parte della giacenza media dei conti correnti bancari, utile ai fini ISEE.

# ***Emendamento n. 33***

Articolo **84**

*Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

*"11-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina ed al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall’interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, erogato in una unica soluzione, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Il contributo di cui al presente comma in considerazione della sua natura emergenziale, è compatibile con il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26“*

*Conseguentemente,*

*all'onere valutato in 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2020 di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto*

*Conseguentemente,*

*al medesimo articolo 84, al comma 15, le parole “3.912,8 milioni” sono sostituite dalle parole “ 3.987,8 milioni”.*

**Motivazione**

L'ememdamento introduce per i mesi di aprile e maggio 2020 un bonus di 600 euro al mese per i caregiver familiari. Non opera sul contributo quanto al comma 13 del medesimo articolo, mentre opera la previsione di non cumulabilità di cui all'articolo 86. Il contributo essendo teso a dare sollievo alle famiglie maggiormente esposte a richio di impoverimento a causa della presenza di componenti con disabilità , è compatibile con il REM e il RDC.

# ***Emendamento n. 34***

Articolo 48

Dopo l’articolo 48 inserire il seguente:

Articolo 48-bis

(Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-

19, al fine di rafforzare l’azione nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia di disabilità, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato da ripartire in quote paritarie tra gli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e all’articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione, realizzazione, avvio e funzionamento del Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, con sede nella città di Roma.

2. Il Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle

persone con disabilità, valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano, anche indirettamente, di politiche per la disabilità, e più in generale promuove e diffonde i principi e i valori di una cultura ispirata alla tradizione della civiltà occidentale, promuovendo un’azione culturale e sociale che risulti adeguata al quel cambiamento culturale necessario alla realizzazione di una società inclusiva, ovvero improntata alla non esclusione da ogni ambito sociale ed economico delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il Centro nazionale di studio e di ricerca per le politiche in favore delle persone con disabilità può avvalersi del contributo di Enti pubblici e privati, delle Università e degli istituti di ricerca nelle materie economiche e sociali e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

Conseguentemente al comma 5 dell’articolo 265 le parole “800 milioni” sono

sostituite dalle parole “797,5 milioni” e le parole “90 milioni” sono sostituite dalle seguenti “88,5 milioni”.

Motivazione

L’emendameto reca l’stituzione del Centro Italiano di studio e ricerca per le

politiche sociali in favore delle persone con disabilità. Al fine di potenziare e

rafforzare l’azione delle Associazioni impegnate nel raggiungimento degli

obiettivi della convenzione onu per i diritti delle persone con disabilità, è

concesso un contributo di progettazione , realizzazione, avviamento e

funzionamento agli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e

all’articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pari a 2,5 milioni

per l’anno 2020 e 1,5 milioni a decorrere dall’anno 2021, la copertura è

individuata al comma 5, dell’articolo 265.

# ***Emendamento n. 35***

*Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:*

*Art. 191-bis.*

*(Stabilizzazione dei contributi diretti per le imprese editoriali per gli anni 2020 e 2021)*

*1. Al fine di evitare distorsioni nell'allocazione dei contributi erogati ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, causate dalla persistenza delle condizioni emergenziali e del conseguente rallentamento delle attività editoriali, l'importo del contributo erogato alle imprese editoriali aventi diritto per l'anno 2020 non può essere inferiore a quello del contributo relativo all'anno 2019.*

# ***Emendamento n. 36***

Emendamento: procedure esecutive su immobili Piani di zona

1.      Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall’inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.  
  
2.      Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il giudice dell’esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.  
  
3.      Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d’ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all’art. 44 L. 457/78, sia l’inserimento della ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l’immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4.      In relazione ad immobili di cui al presente articolo qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo.

# ***Emendamento n. 37***

Aggiungere all’articolo 227 il seguente comma:

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede all'Unione europea di riconoscere le aree protette comprese nei parchi nazionali quali zone economiche speciali o zone economiche ambientali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 108/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «Arrestare la perdita di biodiversità», «Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».

# ***Emendamento n. 38***

Al comma 1 dell’articolo 223 sostituire le parole *“nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015”* con le parole *“nella dichiarazione di raccolta e produzione vitivinicola.”*

# ***Emendamento n. 39***

Art. 216

Dopo l’articolo 216 è aggiunto il seguente:

“Art. 216-bis:

(Riconoscimento di un credito d’imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.):

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall’emergenza sanitaria causata dal “Covid 19” in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l’attribuzione agli obbligazionisti di un credito d’imposta pari al 110% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all’obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell’articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d’imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall’articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d’imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall’obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile. L’eccedenza non utilizzata in un periodo d’imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d’imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lett. c) del comma 4 del presente articolo.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da effettuarsi in via telematica.

8. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 2412 del codice civile.

9. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

10. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 50 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede ………..”

Relazione illustrativa

In considerazione degli effetti determinati dall’emergenza sanitaria sul mondo dello sport, si ritiene necessario e urgente intervenire affinché sia garantita alla Società Sport e Salute S.p.A la liquidità adeguata ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, utili al sostegno e al rilancio del sistema sportivo, e che oggi rischiano di non poter beneficiare di alcun sostegno economico.

A tal fine, la presente disposizione consente alla stessa Sport e Salute S.p.A, la possibilità di emettere un “bond dello sport”, utile a reperire la liquidità adeguata a supportare i citati progetti, a fronte di un beneficio di natura fiscale in favore dei suoi sottoscrittori.

La disposizione prevede che ai prestiti obbligazionari eventualmente deliberati dalla predetta Società tra la data di entrata in vigore della presente legge di conversione e il 31 dicembre 2021, si applichi una disciplina di favore, consistente nell’attribuzione agli obbligazionisti di un credito d’imposta commisurato al 110% del valore nominale del valore di rimborso dell’obbligazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile dall’obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale (anche parziale), alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta previsto per il rimborso;

b) immediatamente in compensazione orizzontale, senza i limiti previsti per le compensazioni dalla vigente normativa;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tal caso, il credito d'imposta è usufruito dal cessionario alle stesse condizioni con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ai sensi del presente comma (senza, però, possibilità di cederlo a sua volta a terzi soggetti).

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un valore di rimborso a scadenza diverso dal valore nominale (ad esempio alle obbligazioni con rimborso indicizzato). In tal caso, la percentuale del credito d’imposta di cui al comma 2 è applicata sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

È demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’attuazione del presente articolo.

# ***Emendamento n. 40***

*EMENDAMENTO*

*ART. 109*

*Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 1, al secondo periodo dopo le parole: Tali servizi aggiungere le seguenti: erogabili anche successivamente al fine di garantire il migliore recupero delle abilità funzionali e cognitive del fruitore.*

*I RELATORI*